



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 175 DEL 29/09/2020

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE, GIUNTA COMUNALE E DELIBERAZIONI
Numero proposta: 202

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AD INTERVENTO DI EDILIZIA - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE AD USO SOCIAL HOUSING. IMMOBILE DI VIALE ROMAGNA N. 40 - DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI.

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 10:35 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 8 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente*	Assente
1	ALLEVI DARIO	SINDACO	P	--
2	VILLA SIMONE	VICE SINDACO	--	A
3	ARBIZZONI ANDREA	ASSESSORE	P	--
4	ARENA FEDERICO MARIA	ASSESSORE	P	--
5	DI ORESTE ANNA MARIA	ASSESSORE	P	--
6	LONGO MASSIMILIANO LUCIO	ASSESSORE	P	--
7	LO VERSO ROSA MARIA	ASSESSORE	--	A
8	MAFFE' PIERFRANCO	ASSESSORE	P	--
9	MERLINI DESIREE CHIARA	ASSESSORE	P	--
10	SASSOLI MARTINA	ASSESSORE	P	--

8	2
---	---

*P= *Presente in aula*

C= *Presente In collegamento da remoto*

A= *Assente*

Assume la Presidenza il Sindaco: **Dario Allevi**

Assiste il Segretario Generale: **Giuseppina Cruso** presente in aula

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione illustrata dall'Assessore SASSOLI MARTINA concernente l'oggetto;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di **approvare** la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, modificato come segue:
 - nel testo dell'allegato "bozza di convenzione" all'art. 3 "Impegni di proprietà" al punto 2 dopo la parola "temporanei" si aggiunge il periodo: *"Previa comunicazione all'Amministrazione Comunale"*;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 175 DEL 29/09/2020

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Dario Allevi

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Cruso



**21000 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP,
SUE, PATRIMONIO
21201 - SERVIZIO EDILIZIA**

21201 - SERVIZIO EDILIZIA
Responsabile: BONATO SABRINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE DEL
PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AD
INTERVENTO DI EDILIZIA - RISTRUTTURAZIONE
EDIFICIO ESISTENTE AD USO SOCIAL HOUSING.
IMMOBILE DI VIALE ROMAGNA N. 40 - DI PROPRIETA'
DELLA FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI.**

Premesso che:

- il Piano di Governo del Territorio vigente è stato definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 6.02.2017, con avviso pubblicato BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 03/05/2017;
- Il sig. Eugenio Mascheroni, in qualità di Presidente del CdA della Fondazione Don Angelo Bellani, proprietaria esclusiva dell'immobile sito a Monza in viale Romagna n.40, contrassegnato in catasto del Comune di Monza come segue: fg. 95 mappale 99, ha presentato in data 04/05/2018 prot. n. 85183 istanza di Permesso di Costruire Convenzionato n. 57RICH/2018 per l'attuazione di un intervento di ristrutturazione edilizia;
- la Fondazione Don Angelo Bellani Onlus è un Ente di diritto privato che opera, senza scopo di lucro, nei settori della assistenza socio - sanitaria e con finalità di solidarietà sociale, rivolta in particolare ai bisognosi della comunità monzese, secondo le volontà testamentarie del Canonico Bellani e in forza dello Statuto ed è iscritta all'anagrafe delle Onlus, ai sensi del D. Lgs 460/97, nonché accreditata da Regione Lombardia con decreto n. 2712 del 31.03.2014;
- gli immobili oggetto di intervento edilizio sono inseriti nel vigente Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio in

area B2 IV, disciplinata dall'art. 17.3 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole con destinazioni di cui alle categorie funzionali "RESIDENZIALE";

- il Soggetto attuatore intende effettuare un intervento di ristrutturazione sull'immobile, al fine di realizzare un servizio di housing sociale (servizi abitativi sociali) nel campo dell'emergenza abitativa, preordinato all'utilizzo per alloggi temporanei da destinare prioritariamente a soggetti residenti nel comune di Monza ed in particolare a famiglie a basso reddito, giovani con lavoro atipico, anziani in condizioni sociali op economiche precarie, soggetti con sfratto esecutivo, lavoratori temporanei e studenti fuori sede;
- il progetto edilizio presentato è conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti, non comporta incremento del carico urbanistico e prevede la ristrutturazione di edificio a destinazione residenziale costituito da cinque piani fuori terra e di relativo piano seminterrato e interrato;

Visto l'art. 3 dell'allegata bozza di Convenzione, ove è previsto che la fondazione Bellani si impegna a non mutare la destinazione d'uso dell'immobile oltre a mettere a disposizione del Comune di Monza, in forma gratuita, alcune unità abitative per la realizzazione, da parte dello stesso Comune, di progetti di accoglienza abitativa temporanea a favore di nuclei familiari in situazione di vulnerabilità;

Dato atto che il soggetto attuatore ha sottoscritto e presentato l'allegata bozza di convenzione in data 11/05/2020 prot. n. 76468;

Preso atto che la Commissione per il Paesaggio nella seduta del 1/08/2019 verbale n. 153 ha espresso parere favorevole sul progetto presentato prot. n. 83937/2018;

Rilevato l'interesse pubblico derivante dalla messa a disposizione di alcune unità abitative, come meglio precisato nell'allegata bozza, e dalla realizzazione a favore del comune di Monza di progetti di assistenza sociale, socio- sanitaria e di assistenza ai bisognosi;

Rilevato inoltre che l'allegata bozza di convenzione prevede il vincolo al mantenimento della destinazione d'uso;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che risulta necessario/utile dare informazione del presente provvedimento ai seguenti soggetti: COMUNE DI MONZA - SETTORE SERVIZI SOCIALI .

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il Testo Unico dell'Edilizia, approvato con D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 12/2005;

Visto il Piano di Governo del Territorio approvato con Delibera di Consiglio Comunale Consiglio Comunale n. 8 del 6.02.2017, con avviso pubblicato BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del 03/05/2017; Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:
D3B0106a - Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO EDILIZIA come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DELIBERA

Di approvare le premesse quale parte integrante del presente atto;

di approvare l'allegata bozza di convenzione relativa a un intervento di ristrutturazione di edificio ad uso residenza temporanea relativa al Permesso di costruire 57RICH/2018 presentato in data 04/05/2018 prot. n. 85183 dal sig. sig. Eugenio Mascheroni, in qualità di Presidente del CdA della Fondazione Don Angelo Bellani, proprietario esclusivo dell'immobile sito a Monza in viale Romagna n.40;

di autorizzare il Dirigente del Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio del Settore Servizi al Territorio alla sottoscrizione della convenzione;

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO

SERVIZIO EDILIZIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AD INTERVENTO DI EDILIZIA - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE AD USO SOCIAL HOUSING. IMMOBILE DI VIALE ROMAGNA N. 40 - DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO

Riqualificazione edificio di viale Romagna 40
destinato a residenze temporanee e all'accoglienza di persone in stato di emergenza abitativa

CONVENZIONE URBANISTICA
Ai sensi dell'art 28 bis del DPR 380/2001 e s.m.i.

Tra:

- **Comune di Monza**, nel seguito indicato come "Comune", rappresentato da _____ domiciliato per la carica in Monza Piazza Trento e Trieste, il quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Settore _____ in forza della determinazione n. ___ del ____
- **Fondazione don Angelo Bellani Onlus** cod. Fiscale 85005130159, con sede in Monza via Lipari, 7 rappresentata dal Presidente in carica dott. Eugenio Mascheroni, legale rappresentante, nel seguito indicata anche come "Fondazione" o "Proprietaria"

PREMESSO:

1. Che la Fondazione Don Angelo Bellani ONLUS è un Ente di diritto privato che opera, senza scopo di lucro, nei settori della assistenza sociosanitaria per perseguire finalità di solidarietà sociale, particolarmente rivolta ai bisognosi della Comunità monzese, secondo le volontà testamentarie del Canonico Bellani e dello Statuto, in termini di sussidiarietà nell'ambito dei rapporti etico-sociali di cui agli articoli 32 e 38 della Costituzione. In particolare, la Fondazione provvede, in due strutture edilizie di sua proprietà, al ricovero e alla assistenza di anziani non autosufficienti, nel rispetto dei protocolli sanitari e gestionali definiti dalla normativa regionale in materia;
2. che la Fondazione è proprietaria di un edificio sito in Comune di Monza, viale Romagna n. 40, catastalmente identificato al Foglio n. 95 mapp. 99, avente Superficie coperta di mq 3.589,82, n. 5 piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato e ad una autorimessa interrata per 18 posti auto;
3. che l'edificio è stato realizzato negli anni 1964-1965, autorizzato con Licenza Edilizia n. 256 09/7/1962 e successivamente con Concessione Edilizia n. 5652 10/07/1995 con destinazione d'uso "pensionato" per le allieve della scuola infermiere;
4. che il vigente PGT di Monza, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 08 del 06.02.2017 prevede, per l'area su cui sorge l'edificio, la destinazione "Residenziale B2 classe IV" di cui all'art. 17 delle NTA del Piano delle Regole, che consente l'attuazione di una varietà di interventi residenziali con la sola esclusione delle attività insalubri di prima classe, nel rispetto dei parametri edilizi indicati.

DATO ATTO:

5. che la Fondazione è "ente istituzionalmente competente" ai sensi dell'art. 17 D.P.R 380/01 essendo in possesso di:
 - a. iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus, ai sensi del D.Lgs. 460/97, attestata in data 27/11/2012 con protocollo n. 2012/21218
 - b. accreditamento con ATS Brianza - Regione Lombardia con numero di struttura 324001200, mediante Decreto n. 2712 del 31/03/2014

6. che ai sensi del proprio Statuto *“La Fondazione provvede alla realizzazione delle finalità istituzionali con le rendite del proprio patrimonio, con i proventi della gestione e con i contributi erogati da Enti Pubblici o da Privati”* e che le suddette rendite sono totalmente riutilizzate, senza scopo di lucro, per calmierare le rette di degenza a beneficio, in particolare, dei meno abbienti;
7. che la Fondazione ha individuato una nuova soluzione di utilizzo dell’edificio nell’ambito del *social housing*; e che per tale servizio ha individuato, come utenza, persone o piccoli nuclei in stato di emergenza abitativa per disagio sociale, economico, per ragioni sanitarie, di lavoro e/o studio, comprendendo servizi socio-educativi e assistenziali e accessori, progetti di coesione sociale, culturale, di inserimento lavorativo di soggetti deboli, anche in sinergia con l’attività principale della Fondazione stessa.
8. che quanto sopra è in totale coerenza con le proprie finalità statutarie, con le previsioni del PGT e con la destinazione originaria dell’immobile;
9. che le attività di cui al punto 7 saranno svolte in accordo con Il Comune di Monza o altri enti locali, al fine di meglio rispondere ai bisogni del territorio.
10. che per l’attuazione della nuova utilizzazione, la Fondazione, con istanza in data 04.05.2018, ha presentato al Comune di Monza un progetto di manutenzione straordinaria/ristrutturazione dell’immobile, per recuperare il precario attuale stato di manutenzione e adeguarlo ai nuovi standard edilizi ed impiantistici, comprendente i seguenti elaborati:

C 01 VERIFICHE URBANISTICHE	Elab. Grafico
C 02 STATO DI FATTO: PIANTE P. RIALZATO, PRIMO, SECONDO, TERZO	Elab. Grafico
C 03 STATO DI FATTO: PIANTE P. SEMINTERRATO, INTERRATO, QUARTO, COPERTURA	Elab. Grafico
C 04 STATO DI FATTO PROSPETTI E SEZIONI	Elab. Grafico
C 05 PIANTE COMPARATIVE P. RIALZATO, PRIMO, SECONDO, TERZO	Elab. Grafico
C 06 PIANTE COMPARATIVE P. SEMINTERRATO, INTERRATO, QUARTO, COPERTURA	Elab. Grafico
C 07 PROSPETTI E SEZIONI COMPARATIVE	Elab. Grafico
C 08 PIANTA P. RIALZATO E SISTEMAZIONI ESTERNE	Elab. Grafico
C 09 PIANTA P. SEMINTERRATO, INTERRATO, COPERTURA	Elab. Grafico
C 10 PIANTA P. PRIMO, SECONDO, TERZO E QUARTO	Elab. Grafico
C 11 PROSPETTI DI PROGETTO, PARTICOLARI	Elab. Grafico
C 12 VISTE PROSPETTICHE E SEZIONI DI PROGETTO	Elab. Grafico
C 13 RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE	Relazione
C 14 RELAZIONE IMPATTO PAESISTICO	Relazione

VISTO:

11. il D.M. 22/04/2008 art. 1 comma 5 che precisa *“L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo”*;
12. la L.R. 16/2016, che include, tra *i servizi abitativi sociali di cui al Titolo IV, i servizi abitativi temporanei*, indicati nell’art 34;
13. la L.R. 16/2016, che stabilisce, all’art. 42 comma 1 *“Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici e sociali, il contributo sul costo di costruzione non è dovuto”*;
14. la Relazione Illustrativa del Piano dei Servizi (elab. PS04) paragrafo *“5.6- Sistema dell’edilizia Pubblica”* in cui, con riferimento anche al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008, si precisa che sono inclusi nella definizione di Edilizia Sociale (ERS) anche alloggi

che soddisfano esigenze abitative di carattere temporaneo *“in particolare espresse da famiglie a basso reddito (sempre più frequentemente nuclei monoparentali o monoreddito), da giovani coppie e, in generale, da giovani con lavoro atipico che non hanno accesso al credito, da anziani in condizioni sociali o economiche precarie, da soggetti con sfratto esecutivo e da lavoratori temporanei e studenti fuori sede”*, confermando che il servizio può essere erogato anche da soggetti privati e che esso costituisce un servizio di interesse economico generale;

15. il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. che all'art. 17 comma 3, lettera c) stabilisce *“Il contributo di costruzione non è dovuto:” ... “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti”*;

CONSIDERATO:

16. che il progetto di manutenzione straordinaria/ristrutturazione dell'edificio, in coerenza con le finalità sopracitate relative alla gestione di *“alloggi temporanei”*, è stato elaborato con riferimento alla tipologia edilizia *“Casa per ferie”*, secondo la definizione di cui all'art. 12 comma 4 del Dlgs 79/2001 e dall'art 23 comma 1 della L.R. 27/2015 della Lombardia, norme che precisano come tali tipologie edilizie si riferiscano a *“strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o imprese”*
17. che, in particolare, le caratteristiche tecniche del progetto sono conformi ai requisiti richiesti dalla specifica normativa applicabile alle *“case per ferie”*, secondo il Regolamento Regionale n. 2/2011;
18. che l'immobile ristrutturato è conforme alla normativa di zona prevista dal PGT di Monza Zona B2 classe IV
19. che la destinazione d'uso *“per alloggi temporanei”* secondo la definizione di *“Casa per ferie”* come definita dalla normativa citata, è coerente con la destinazione d'uso originaria dell'immobile, senza necessità di variazioni di destinazione d'uso o modifiche strutturali o di consistenza edilizia;

RICONOSCIUTO:

20. che, con riferimento al citato art. 34 della LR 16/2016, l'intervento oggetto della presente convenzione, in quanto *“servizio abitativo temporaneo”*, è classificabile come *“servizio abitativo sociale”* per il quale, ai sensi dell'art.42 c.1 della medesima LR 16/2016, è precisato che *“il contributo sul costo di costruzione non è dovuto”* poiché:

- quanto al requisito **oggettivo** [*“Per gli impianti, le attrezzature e le opere pubbliche o di interesse generale...”*], si dà atto che l'opera in progetto possiede i requisiti per essere definita a pieno titolo *“opera di interesse generale”*, in quanto con la tipologia *“casa per ferie”* l'intervento contribuisce a risolvere esigenze socialmente rilevanti nel campo della emergenza abitativa, tramite l'offerta di alloggi temporanei riconosciuti come *“servizi abitativi sociali”* sia dalla normativa regionale che dallo stesso Piano dei Servizi del vigente PGT di Monza. Offrendo **alloggi che soddisfano esigenze abitative di carattere temporaneo** in particolare a:
 - famiglie a basso reddito (sempre più frequentemente nuclei monoparentali o monoreddito),
 - giovani coppie o giovani singoli, con lavoro atipico che non hanno accesso al credito,

- anziani in condizioni sociali o economiche precarie,
 - soggetti con sfratto esecutivo,
 - lavoratori temporanei e studenti fuori sede;
- quanto al requisito **soggettivo** [*“...realizzate dagli Enti Istituzionalmente competenti”*], si dà atto che la Fondazione Bellani possiede le caratteristiche di idoneità per essere definita **“Ente istituzionalmente competente”**, in virtù delle accertate finalità statutarie di sussidiarietà e assenza di finalità di lucro, della sua caratterizzazione quale ONLUS, della sinergia con gli obiettivi sociali del Comune e della stretta coerenza con i protocolli operativi regionali di riferimento per l’attività sociosanitaria di competenza:
- **iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus**, ai sensi del D.Lgs. 460/97, attestata in data 27/11/2012 con protocollo n. 2012/21218;
 - **accreditamento con ATS Brianza - Regione Lombardia** con numero di struttura 324001200, mediante Decreto n. 2712 del 31/03/2014;

tutto quanto sopra richiamato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La Fondazione don Angelo Bellani ONLUS si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

ART. 2 - OGGETTO DEL PRESENTE ATTO

Costituisce oggetto del presente atto la realizzazione, da parte della Fondazione, delle opere di manutenzione straordinaria/ristrutturazione dell’edificio di proprietà della stessa, sito in Monza viale Romagna 40, preordinato all’utilizzo per alloggi temporanei da destinare prioritariamente a soggetti residenti nel Comune di Monza ed in particolare a famiglie a basso reddito, giovani con lavoro atipico, anziani in condizioni sociali o economiche precarie, soggetti con sfratto esecutivo, lavoratori temporanei e studenti fuori sede, con riferimento alla normativa di cui al Dlgs 79/2011 art.12 c.4, alla LR 27 art.23 c.1 e al Regolamento Regionale n.2/2011.

ART. 3 - IMPEGNI DELLA PROPRIETA’

La Fondazione, in qualità di proprietario dell’immobile, con il presente atto si impegna, per tutta la durata della Convenzione, a:

1. non mutare la destinazione d’uso dell’edificio e della sua area di pertinenza quale attività ricettiva non alberghiera “casa per ferie” come da normativa citata all’art.2;
2. svolgere nell’immobile recuperato attività di gestione di servizi abitativi temporanei con riferimento alla normativa di cui al DM 22.04.2008 art.1 c.5, alla LR 16/2016 art. 34 e al PGT di Monza, Relazione illustrativa al Piano dei Servizi cap. 5.6, direttamente ovvero stipulando uno specifico e opportuno contratto con un soggetto gestore che abbia **requisiti analoghi** a quelli della Fondazione, individuato tra gli operatori qualificati per l’attuazione di servizi abitativi temporanei.

3. ad attuare con il Comune di Monza ovvero con altri enti Pubblici o Privati, forme di collaborazione e sinergie per il soddisfacimento di bisogni abitativi di carattere sociale presenti sul territorio;
4. mettere a disposizione del Comune di Monza, in forma gratuita, complessive n. **3 unità abitative, oppure n. 2 in forma gratuita e n. 2 al 50% del costo esposto nella Carta dei Servizi** per la realizzazione di progetti di accoglienza abitativa temporanea a favore di nuclei familiari in situazione di vulnerabilità. In riferimento ai progetti di accoglienza abitativa si specifica che la concessione temporanea dell'alloggio al nucleo non costituisce in alcun modo locazione di immobile ai sensi del Codice Civile né stabilisce a favore della parte ospitata diritti di qualsiasi tipo sull'unità immobiliare e che pertanto alla scadenza del progetto o in caso di mancato rispetto di quanto concordato nello stesso, il cittadino è tenuto a liberare l'unità abitativa;
5. la durata dell'impegno di cui al precedente punto 4 sarà di anni 20 dalla data della stipula del presente atto, impegnandosi le parti, previo confronto e valutazione sulla necessità e utilità di continuare quanto in convenzione, a prorogare con accordo scritto di ulteriori 10 anni la presente
6. attivare percorsi di supporto finalizzati all'autonomia abitativa a favore dei nuclei familiari accolti in attuazione del precedente punto 4.

ART. 4 - CESSIONE E MONETIZZAZIONE DELLE AREE DI URBANIZZAZIONE E PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

L'intervento in oggetto non prevede mutamento della destinazione d'uso e, pertanto, ai sensi dell'art.5 c.5 delle NTA del Piano dei servizi del PGT vigente nel Comune di Monza, non è soggetto alla cessione gratuita di aree per la realizzazione di standard urbanistici di cui al paragrafo I, 5° comma dell'art. 28 della L.U. 17.8.1942, n. 1150 e ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 12/2005.

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione non ha scadenza temporale ed eventuali modifiche allo stesso dovranno essere preventivamente concordate con il Comune di Monza e dovranno essere soggette alla stipula di nuovo atto convenzionale con il Comune stesso.

ART. 6 - DECADENZA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione si intende risolta, per grave inadempimento degli obblighi previsti dal presente atto fra cui:

- Il mutamento in corso di validità della convenzione, della destinazione d'uso del fabbricato
- il compimento ovvero omissione, da parte della Fondazione ovvero dell'eventuale Gestore, di atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'intervento è stato realizzato;
- Il mancato rispetto di quanto indicato ai precedenti art. 3 - Impegni della proprietà
- Il mancato completamento dei lavori entro i termini stabiliti dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001.

ART. 7 - INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI

Stante l'impossibilità temporanea di eseguire indagini ambientali ed eventuali opere di dismissione di un serbatoio interrato che si trova interamente sottostante a un gruppo elettrogeno attualmente in uso alla Polizia di Stato, la Fondazione si impegna a:

- eseguire le indagini ambientali preliminari e la dismissione o messa in sicurezza permanente del serbatoio non appena l'attuale conduttore sposterà il proprio gruppo elettrogeno
- non dare inizio ai lavori oggetto del permesso di costruire sino a quando le operazioni di indagine e le eventuali attività di dismissione o bonifica non siano concluse con esito favorevole.

Saranno peraltro ammesse, a seguito di rilascio del permesso di costruire convenzionato, solo le opere del progetto assentito che risultino occorrenti ai fini delle indagini preliminari e/o delle eventuali bonifiche (a titolo di esempio, demolizioni, sondaggi, ecc.).

ART. 8 - SPESE E TASSE

Tutte le spese, inerenti e dipendenti dalla presente convenzione nonché le spese notarili, imposte e tasse, sono a carico dei Soggetti Attuatori e dei loro eventuali aventi causa, comprese le spese per una copia autentica dell'atto e della relativa nota di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano II, da consegnare al Comune entro sessanta giorni dalla stipula del presente atto.

I Soggetti Attuatori si riservano di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione vigente.

ART.9 - TERMINI PER LA STIPULA

La stipula in atto pubblico della presente Convenzione avverrà entro 30 giorni dalla approvazione da parte della Giunta Comunale.

ART.10 - LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti, sia generali che locali, in vigore ed in particolare alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, Legge 12 luglio 2011 n. 106 e al DPR 6 giugno 2001, n. 380.

ART. 11 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'applicazione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Monza.

ART. 12 - PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10 00193 Roma Luigi Recupero

Monza

Per la FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI ONLUS

dott. Eugenio Mascheroni

arch. Alberto Gnoni

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del Codice Civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente l'art. 11 Controversie

Per la FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI ONLUS

dott. Eugenio Mascheroni

arch. Alberto Gnoni



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO
SERVIZIO EDILIZIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AD INTERVENTO DI EDILIZIA - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE AD USO SOCIAL HOUSING. IMMOBILE DI VIALE ROMAGNA N. 40 - DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 28/09/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
